

ALLEGATO "A" AL REPERTORIO N. 214.317 E RACCOLTA N. 20.452

STATUTO

della Fondazione "Città di Roncade".

Articolo 1 Costituzione

È costituita una Fondazione denominata "Città di Roncade" con sede legale nel Comune di Roncade (TV).

La Fondazione è un ente di diritto privato con personalità giuridica, riconosciuto quale ente strumentale del Comune di Roncade.

La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 2 Delegazioni e uffici

La Fondazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito del territorio della Regione Veneto. Eventuali delegazioni e uffici non aventi carattere operativo potranno essere istituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali.

Articolo 3 Scopi della Fondazione

La Fondazione persegue finalità di miglioramento della qualità della vita nel territorio del Comune di Roncade mediante la promozione, il sostegno e la gestione di interventi finalizzati alla tutela sociale delle persone e delle famiglie.

In particolare, la Fondazione opera per:

- la gestione e valorizzazione della Residenza Sanitaria Assistita (RSA) e di altri servizi rivolti ad anziani, persone fragili e famiglie;
- lo sviluppo di servizi domiciliari e progetti di welfare di comunità;
- la promozione di attività educative e formative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati;
- la realizzazione di iniziative di inclusione sociale e cittadinanza attiva.

La Fondazione, nel perseguimento delle proprie finalità, opera secondo criteri di programmazione annuale e pluriennale attraverso progetti di intervento che tengono conto delle priorità indicate dal Comune di Roncade.

Inoltre intende raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani od esteri, che operino nei settori d'interesse della Fondazione e/o che ne condividano lo spirito e le finalità collaborando al miglioramento del sistema integrato dei servizi sociali territoriali.

La Fondazione non persegue finalità di lucro ma esclusivamente finalità di solidarietà sociale e non può distribuire utili o altre attività patrimoniali. Informa, inoltre, la propria at-

tività al principio del rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio tra entrate e uscite.

Articolo 4 Attività strumentali, accessorie e connesse

La Fondazione mira a realizzare e promuovere iniziative o progetti di servizio nel campo dell'assistenza sociale, socio-sanitaria e formativa rivolti a singoli, famiglie, istituzioni pubbliche e/o associazioni mediante:

a) la realizzazione di servizi residenziali e semiresidenziali, di sollievo, diurni, territoriali e domiciliari per persone autosufficienti e non autosufficienti e comunque soggetti svantaggiati e in stato di bisogno con priorità di risposta ai cittadini del Comune di Roncade;

b) l'offerta di servizi educativi e formativi rivolti in particolare ai minori;

c) la realizzazione di iniziative ed attività sportive finalizzate alla promozione della socializzazione e della crescita della persona.

Per il perseguimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà compiere ogni negozio giuridico consentito dalla legge.

Potrà, tra l'altro, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;

c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;

d) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima. La Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti purché tali operazioni siano strumentali al perseguimento degli scopi statuari;

e) svolgere in via accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi statuari attività di promozione, organizzazione di seminari, di corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle attività idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico;

f) accettare donazioni ed ogni atto di liberalità;

g) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

L'attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari è disciplinata mediante i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da realizzare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte, la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi oltre alla più ampia tutela degli interessi contemplati nel presente Statuto.

Articolo 5 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti iniziali in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dal Fondatore Promotore, in sede di atto costitutivo, e successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;
- b) dai diritti d'uso sui beni mobili e immobili concessi dal Comune di Roncade e da altri enti o privati;
- c) dai beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- d) dai lasciti, le donazioni e le erogazioni di qualsiasi genere, destinati dal disponente ad incremento del patrimonio stesso;
- e) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- f) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- g) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali e da altri enti pubblici e privati.

Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari, e delle attività strumentali, accessorie e connesse ai medesimi. La stima dei conferimenti avviene, qualora ne ricorrano le condizioni, a norma dell'articolo 2343 del codice civile.

Articolo 6 Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti;
- d) dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dal Fondatore. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa, per la realizzazione dei suoi scopi e per lo svolgimento delle attività tipiche connesse a quelle istituzionali nonché delle attività accessorie ed integrative delle medesime.

Articolo 7 Esercizio sociale

L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il budget annuale, la programmazione annuale e pluriennale dell'attività della Fondazione relativa all'esercizio successivo redatta in conformità all'art. 3.

Come disposto dal Codice Civile (art. 2364, c.2), il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio dell'esercizio decorso entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Questo termine può essere esteso a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio se la Fondazione è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o in presenza di particolari esigenze connesse con la struttura e l'oggetto della Fondazione stessa.

Il bilancio d'esercizio, accompagnato dalla relazione del Presidente e dalla relazione del Revisore, deve essere trasmesso al Fondatore Promotore e pubblicato sul sito internet della Fondazione entro 15 giorni dall'approvazione. Nella redazione del bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme di volta in volta vigenti, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile.

Gli eventuali utili delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostruzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata la distribuzione di utili di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 8 Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatore Promotore;
- Partecipanti.

Articolo 9 Fondatore Promotore

È Fondatore Promotore il Comune di Roncade, che ha sottoscritto l'atto costitutivo.

Articolo 10 Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono al funzionamento della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante attività di particolare rilievo anche fondate su specifiche competenze ed esperienze personali.

La partecipazione alla Fondazione non comporta in alcun caso l'obbligo o la possibilità di effettuare contributi in denaro, né conferimenti patrimoniali di qualsiasi natura. Il contributo dei Partecipanti è esclusivamente personale, volontario e operativo.

La qualifica di Partecipante è conferita dal Consiglio di Am-

ministrazione, valutate le capacità, competenze ed esperienze del richiedente.

Il Consiglio di Amministrazione, in relazione alle proprie competenze di cui all'art. 14 lett. a) del presente Statuto, individua gli ambiti di intervento nei quali operano i Partecipanti.

In coerenza con gli ambiti di intervento individuati, il Consiglio di Amministrazione definisce la suddivisione dei Partecipanti in categorie e le modalità di contributo operativo di ciascuna categoria alle attività della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può in ogni tempo modificare gli ambiti di intervento, le categorie dei Partecipanti e le relative modalità di contributo operativo.

La qualifica di Partecipante è subordinata, altresì, al mantenimento dei requisiti previsti dal presente Statuto e alla permanente coerenza con gli ambiti di intervento e le modalità di contributo individuati dalla Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, con cadenza annuale, alla verifica del permanere dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il riconoscimento della qualifica di Partecipante.

Articolo 11 Esclusione e recesso

Il Consiglio di amministrazione delibera l'esclusione dei Partecipanti in caso di perdita dei requisiti o per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto.

Costituiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, cause di esclusione:

a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni previste dal presente Statuto;

b) l'adozione di comportamenti incompatibili con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

c) la mancata coerenza, anche sopravvenuta, con gli ambiti di intervento e le modalità di contributo definiti dalla Fondazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previa comunicazione all'interessato delle motivazioni.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile.

Il Fondatore Promotore non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione.

Articolo 12 Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di amministrazione;

- il Presidente della Fondazione, che presiede altresì il Consiglio di Amministrazione;

- l'Assemblea dei Partecipanti;

- il Revisore.

Articolo 13 Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri, com-

preso il Presidente, nominati dal Sindaco del Comune di Roncade.

I suddetti componenti saranno scelti tra persone di riconosciuta moralità, onestà, autorevolezza, conoscenza della comunità e disponibilità all'impegno sociale.

I membri del Consiglio di amministrazione restano in carica tre anni, possono essere rinominati e scadono alla data dell'adunanza convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica alla scadenza del mandato amministrativo del Comune o per lo scioglimento del Consiglio Comunale.

Alla scadenza del mandato i componenti il Consiglio di Amministrazione rimangono nel loro ufficio fintantoché non entrino in carica i rispettivi successori. Il Consiglio di Amministrazione in regime di proroga esercita solo i poteri di ordinaria amministrazione.

Il membro del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, è dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. Sono cause di esclusione dal Consiglio di amministrazione:

- a) trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all'art. 21 del presente Statuto;
- b) trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 21 del presente Statuto;
- c) non aver comunicato la sussistenza di situazioni di conflitto d'interesse di cui all'art. 22 del presente Statuto;
- d) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- e) l'aver subito condanne, definitive per reati in materia societaria, finanziaria o connessi a procedure di insolvenza
- f) l'essere nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.;
- g) l'aver compiuto atti che violano gli scopi della Fondazione;
- h) l'aver compiuto gravi violazioni delle convenzioni stipulate con il Comune di Roncade.

I componenti gli organi della Fondazione sono sospesi dalle cariche ricoperte nelle seguenti ipotesi:

- a) condanna con sentenza non definitiva per reati contro la persona, la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- b) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

I componenti gli organi della Fondazione devono portare immediatamente a conoscenza del Consiglio di Amministrazione la sussistenza delle situazioni di cui al comma precedente.

Qualora, prima della scadenza, vengano meno uno o più amministratori, questi vengono sostituiti dal Sindaco nel rispetto delle disposizioni del presente articolo. Gli amministratori

così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Al Presidente e ai membri del Consiglio di amministrazione può competere un'indennità di carica stabilita entro il limite massimo di quella attribuita al del Vice Sindaco del Comune di Roncade per il Presidente e nel 50% del limite massimo di quella attribuita all'Assessore del Comune di Roncade per gli altri. L'indennità di ciascun componente è determinata in relazione alle attività svolte dalla Fondazione ed alle responsabilità che ne derivano.

Per una migliore efficacia nella gestione il Consiglio di amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri, determinandone il compenso in proporzione alla gravosità ed alla responsabilità dell'incarico nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell'indennità spettante all'Assessore del Comune di Roncade.

Articolo 14 Compiti del Consiglio di amministrazione

Al Consiglio di amministrazione spetta la gestione della Fondazione ed il compimento di tutte le operazioni necessarie per la realizzazione degli scopi fondativi.

Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di indirizzo e di programmazione, provvedendo alla definizione degli obiettivi e dei programmi di attività e di sviluppo, delle direttive generali per l'attività e per la gestione. Verifica, altresì, la rispondenza dei risultati dell'attività e della gestione degli indirizzi impartiti anche mediante strumenti di controllo.

Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare provvede a:

- a) stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi istituzionali;
- b) realizzare le attività programmate;
- c) approvare il documento programmatico annuale e pluriennale relativo agli obiettivi ed alle linee di operatività e di intervento per l'esercizio successivo, il budget annuale ed il bilancio d'esercizio;
- d) fissare i criteri per divenire Fondatori e Partecipanti ai sensi del presente Statuto e procedere alla relativa nomina;
- e) verificare per i componenti il Consiglio di Amministrazione i requisiti e le incompatibilità, nonché adottare i provvedimenti di sospensione e decadenza che dovranno essere motivatamente adottati;
- f) nominare al proprio interno il Vice Presidente Vicario;
- g) individuare i settori di attività della Fondazione;
- h) nominare il Revisore;
- i) deliberare eventuali modifiche statutarie ferme restando le finalità della Fondazione, ai sensi dell'art. 25 del presente Statuto;

1) deliberare in merito all'estinzione della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio, ai sensi dell'art.23 del presente Statuto;

**Articolo 15 Convocazione e funzionamento
del Consiglio di amministrazione**

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta degli altri due membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di necessità o di urgenza, la comunicazione può avvenire almeno 24 ore prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, la data, il luogo e l'ora.

Il Consiglio di Amministrazione è comunque regolarmente convocato se sono presenti tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei membri in carica e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e da chi svolge le funzioni di Segretario.

Le sedute possono svolgersi anche in videoconferenza o con modalità telematiche, purché sia garantita la presenza simultanea e la possibilità di voto.

**Articolo 16 Presidente della Fondazione
e Vice Presidente Vicario**

Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale. In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Egli deve:

- sovrintendere all'andamento generale della Fondazione ed alla gestione del patrimonio e dei servizi;

- curare l'osservanza dello Statuto e promuoverne le modifiche qualora si renda necessario,

- firmare gli atti e quanto necessario per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, adottando, in caso d'urgenza, e ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio d'Amministrazione, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo poi a ratifica del Consiglio di Amministrazione alla sua prima riunione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente della Fondazione, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce a tutti gli effetti.

Il Presidente riunisce i componenti della Fondazione in adunanza plenaria, momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione almeno una volta all'anno.

Articolo 17 Direttore

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare, previo avviso pubblico, un Direttore, stabilendone requisiti, attribuzioni, funzioni, compenso e durata dell'incarico rinnovabile, che non può essere superiore alla durata in carica dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18 Assemblea dei Partecipanti

L'Assemblea è composta dai Partecipanti di cui all'articolo 10 dello Statuto e ha un ruolo consultivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione, senza diritto di voto.

L'Assemblea:

- esprime pareri non vincolanti sui programmi e sulle attività della Fondazione;
- può formulare proposte e indirizzi al Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione acquisisce preventivamente il parere dell'Assemblea, obbligatorio e non vincolante, in ordine:

- al documento programmatico annuale e pluriennale relativo agli obiettivi ed alle linee di operatività e di intervento per l'esercizio successivo, nonché al budget annuale;
- al bilancio di esercizio della Fondazione.

A tal fine, l'Assemblea è convocata almeno due volte l'anno prima dell'approvazione dei predetti atti.

Le modalità di convocazione, funzionamento, votazione e verbalizzazione sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19 Revisore

Il Revisore è nominato dal Consiglio di amministrazione tra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili

Il Revisore:

- a) controlla la regolare tenuta della contabilità e la corretta gestione finanziaria;
- b) verifica i bilanci e redige apposita relazione;
- c) riferisce annualmente al CdA e al Comune di Roncade sul risultato della revisione.

Il Revisore decade con il Cda.

Articolo 20 Requisiti di onorabilità

I componenti gli organi della Fondazione devono essere scelti tra persone di piena capacità civile e di indiscussa probità.

Le cariche nell'ambito della Fondazione, comunque denominate, non possono essere ricoperte da:

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il de-

delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309, o per un delitto di cui all'art. 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materiale esplodenti, o per un delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 319-quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con un provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

Articolo 21 Incompatibilità e ineleggibilità

Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione e di Revisore della Fondazione:

a) coloro che, in qualsiasi momento, si trovassero nelle condizioni previste dagli artt. 11 e 20 dello Statuto;

b) il Sindaco, gli Assessori, i consiglieri comunali, il revisore dei conti del Comune di Roncade, i dipendenti del Comune di Roncade ed i coniugi, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al quarto grado, i conviventi, i soci o collaboratori in attività di lucro dei medesimi;

c) il coniuge, i parenti fino al terzo grado e affini sino al secondo grado incluso dei componenti degli organi della Fondazione;

d) i dipendenti in servizio della Fondazione, nonché il coniuge di detti dipendenti e loro parenti fino al terzo grado e

affini fino al secondo grado inclusi;
e) coloro che esercitano funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo di uno dei soggetti cui lo Statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti degli organi della Fondazione, ovvero abbiano con tali soggetti rapporti di dipendenza o di collaborazione anche a tempo determinato.
I componenti del Consiglio di Amministrazione sono incompatibili con la carica di Revisore.

Articolo 22 Conflitto di interessi

I componenti gli organi della Fondazione, nel caso di deliberazioni in cui abbiano personalmente o per conto di terzi, ovvero di parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado inclusi, interessi in conflitto con quelli della Fondazione, devono darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza ed astenersi dal partecipare alle deliberazioni medesime.

L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del componente dei suddetti organi o di parenti o affini fino al quarto grado.

L'organo di appartenenza valuta l'adozione di provvedimenti della sospensione e della decadenza, nell'ipotesi di omissione dolosa della suddetta comunicazione, e nel caso in cui il conflitto abbia natura non temporanea.

Articolo 23 Estinzione dalla Fondazione

Il Consiglio di Amministrazione, quando lo scopo della Fondazione è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità o il patrimonio è divenuto insufficiente, può proporre alla Regione Veneto l'estinzione della stessa previo parere favorevole vincolante del Consiglio comunale di Roncade.

I beni mobili e immobili conferiti dal Fondatore Promotore in diritto d'uso alla Fondazione, all'atto dell'estinzione tornano nella disponibilità del Comune di Roncade.

Articolo 24 Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dall'atto costitutivo e dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile.

Articolo 25 Modifiche statutarie

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare eventuali modifiche statutarie, ferme restando le finalità di Fondazione, previo parere vincolante del Comune di Roncade.

Articolo 26- Trasparenza e pubblicità

La Fondazione adotta criteri di massima trasparenza e accessibilità delle informazioni relative alla propria organizzazione e gestione economica.
In particolare:

- a) pubblica sul proprio sito istituzionale i bilanci, i compensi degli organi, le deliberazioni di maggior rilievo, i regolamenti e le convenzioni con enti pubblici;
- b) assicura l'osservanza delle disposizioni in materia di ac-

cesso civico e trasparenza amministrativa previste dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;

c) applica, ove compatibili, le misure di prevenzione della corruzione e di controllo interno previste per gli enti pubblici.

F.TO GUIDO ZERBINATI - ANTONIO D'URSO NOTAIO - L.S. -

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ED AI SUOI ALLEGATI CHE SI RILASCIA PER
GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE.
MOGLIANO VENETO, 18 maggio 2026.



Firmato digitalmente da
ANTONIO D'URSO
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
TREVISO:80014260261